



**PROGRAMMA SVILUPPO RURALE
REGIONE SICILIA
2014 - 2022**

Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013

Misura 19 – Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER

Sottomisura 6.2

**Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali –
ambito 2**

**AZIONE PAL: “Aiuto all'avviamento di imprese extra agricole in zone rurali per il
miglioramento dei servizi connessi all'attività turistica”**

Decreto di concessione del presidente C.d.A. n. 10/2022

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;



Handwritten signature and initials in blue ink.



VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento di Esecuzione 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13/07/2015 sull'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a determinate categorie di aiuto di Stato orizzontali;

VISTO il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13/07/2015 recante modalità di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;



VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e il Regolamento (UE) n. 2020/972 per quanto riguarda la sua proroga;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del parlamento europeo e del consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

VISTI i decreti legislativi 27/05/1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

TENUTO CONTO che l'AGEA, nel rispetto dei regolamenti comunitari, assicura attraverso il portale SIAN la gestione delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni relative agli aiuti erogati ai singoli beneficiari con il FEASR;

VISTA la Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10/2015 con cui è stata approvata la "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020";

CONSIDERATO che al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura è attribuita la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

VISTE le Decisioni comunitarie: C(2015) 8403 final del 24.11.2015, che approva la versione 1.5 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, C(2016) 8969 final del 20.12.2016, che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2017) 7946 final del 27.11.2017 che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 615 final del 20.01.2018 che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 8342 final del 03/12/2018 che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2019) 9229 final del 16/12/2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014-2020 e con Decisione C(2020) 4912 final del 13/07/2020 che ne approva la versione 8.0 e C(2020) 8655 final del 01/12/2020 che ne approva la versione 9.1 e C(2021) 8530 final del 19/11/2021 che approva la versione 10.1 del PSR Sicilia 2014-2022.

VISTA la Legge 16 gennaio 2003 n. 3 recante Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione ed in particolare l'art. 11, della medesima, relativo al "Codice unico di progetto";

VISTA la delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione";

VISTO il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

VISTO l'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234, come sostituito dall'articolo 14 della Legge 29 luglio 2015 n. 115, che istituisce il "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato";





VISTO in particolare il comma 7 del sopracitato articolo 52 che prevede che la trasmissione delle informazioni al Registro e l'interrogazione dello stesso costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti;

VISTO il decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 2163 del 30/03/2016, registrato alla Corte dei conti il 06/06/2016 Reg. 8 fg. 181 e il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 15 dell'8/04/2016 - Parte Prima, con il quale sono state approvate le "Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale" contenenti lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all'attuazione alle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2014-2020;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 6585 del 28.10.2016 e successive integrazioni, del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con il quale è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 370 del 07.03.2018 con il quale è approvato il Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL Terra Barocca per il periodo 2014-2020 per le azioni relative al fondo FEASR 2014-2020;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 1970 del 11/09/2019 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con il quale è stata approvata la versione 1.1 del Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL "Terra Barocca";

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 18 del 21/01/2020 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con il quale è stata approvata la versione 1.2 del Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL "Terra Barocca";

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 1969 del 26/06/2020 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con il quale è stata approvata la versione 1.3 del Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL "Terra Barocca";

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 2270 del 18/06/2021 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con il quale è stata approvata la versione 2.0 del Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL "Terra Barocca";

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 1093 del 23/03/2022 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con il quale è stata approvata la versione 2.1 del Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL "Terra Barocca";

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 2850 del 08/07/2022 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con il quale è stata approvata la versione 3.0 del Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL "Terra Barocca";

VISTE le Linee guida per l'attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020 – Disposizioni attuative e procedurali, approvate con D.D.G. n. 1757 del 24.07.2018, con le quali è stato integrato il quadro delle disposizioni relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla Misura 19, definendo le modalità, i criteri e le procedure per l'attuazione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSLTP);

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 3793 del 27.12.2018, allegato A, con il quale il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 3 "Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura Leader" ha approvato le "Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014-2020, nel rispetto di ciascuna strategia approvata;





VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 4487 del 18.12.2020 che approva le modifiche alle Linee guida per l'attuazione della misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020 (Disposizioni Attuative e Procedurali);

VISTA la convenzione stipulata in data 07.05.2018 tra il GAL Terra Barocca e la Regione Siciliana, con la quale il GAL è stato designato organismo intermedio per la gestione del CLLD (Community Led Local Development) nell'ambito del PSR Sicilia 2014-2022 e per la realizzazione, monitoraggio e valutazione delle azioni ed operazione descritte nella Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) e nel Piano di Azione Locale (PAL) Terra Barocca;

VISTO lo Statuto e Atto costitutivo del GAL Terra Barocca che attribuisce al Presidente la funzione di rappresentante legale;

VISTO il Regolamento interno del GAL Terra Barocca approvato dal C.d.A. il 30 aprile 2020;

VISTA la delibera del C.d.A. n. 31 del 14.11.2019 che approva il bando relativo sottomisura di riferimento PSR Sicilia – Sottomisura 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali – ambito 2 - del Piano di Azione Locale (PAL) Terra Barocca, sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2022;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 3349 del 05.12.2018, con il quale sono state approvate le griglie di riduzione ed esclusione per la sottomisura 6.2 “Aiuti all'avviamento di imprese per le attività extra-agricole nelle zone rurali” del PSR 2014-2022;

VISTA la comunicazione dei termini iniziali e finali di presentazione delle domande di sostegno (11/08/2020 11/11/2020) debitamente pubblicata sia sul sito del GAL Terra Barocca in data 10/08/2020 che sul sito del PSR Sicilia 2014-2020 in data 11/08/2020;

VISTA la proroga dei termini finali di presentazione delle domande di sostegno (11/12/2020) approvata con delibera del C.d.A. n. 44 del 29/10/2020 e debitamente pubblicata sia sul sito del GAL Terra Barocca in data 30/10/2020 che sul sito del PSR Sicilia 2014-2020 in data 30/10/2020;

VISTA l'ulteriore proroga dei termini finali di presentazione delle domande di sostegno (15/01/2021) approvata con delibera del C.d.A. n. 45 del 30/11/2020 e debitamente pubblicata sia sul sito del GAL Terra Barocca in data 30/11/2020 che sul sito del PSR Sicilia 2014-2020 in data 02/12/2020;

VISTA l'ulteriore proroga dei termini finali di presentazione delle domande di sostegno (15/02/2021) approvata con delibera del C.d.A. n. 48 del 12/01/2021 e debitamente pubblicata sia sul sito del GAL Terra Barocca in data 12/01/2021 che sul sito del PSR Sicilia 2014-2020 in data 13/01/2021;

VISTA la comunicazione pubblicata sulla Decreto del Dirigente Generale n. 2636 del 16/10/19 dell'Ass.to Reg.le dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Area 3 - Coordinamento e gestione del piano di sviluppo rurale che modifica le Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale - PSR Sicilia 2014-2020 di cui al Decreto del Dirigente Generale n. 2163 del 30/03/2016” e di conseguenza l'art. 17.3 del bando nella parte che riguarda i termini (da 30 a 15 giorni) dalla data di pubblicazione degli elenchi, potranno richiedere, motivandolo, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità;

CONSIDERATO il deliberato del C.d.A. n. 51 del 12/04/2021 in merito alla composizione delle Commissioni per la verifica della ricevibilità della ammissibilità e la valutazione delle domande di sostegno pervenute a valere sul bando della sottomisura 6.2 ambito 2 - regime de minimis;

VISTE con note, prot. n. 168 del 12/05/2021 (Giuseppe Romeo), prot. n. 167 del 12/05/2021 (Giuseppe Dipietro) e prot. n. 169 del 12/05/2021 (Rosario Cannata) con la quale sono stati



incaricati dell'istruttoria per "Definizione del procedimento istruttorio e determinazione della spesa ammissibile a finanziamento" della domanda di sostegno n. 14250011344 prot. Agea.Asr.2021.0097148 del 29/01/2021, presentata c/o il GAL Terra Barocca inviata con raccomandata ed assunta al prot. n. 85 del 16/02/2021, ai sensi del PSR Sicilia 2014-2022, bando 49303 - Bando pubblico sottomisura 6.2 regime de minimis. "Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio - Aiuto all'avviamento di imprese extra agricole in zone rurali per il miglioramento dei servizi connessi all'attività turistica" – Ambito 2, il cui avviso è stato pubblicato nel sito istituzionale del GAL il 10.08.2020;

VISTA la delibera del C.d.A. n. 58 del 22.11.2021 che approva la graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili e degli elenchi provvisori delle istanze non ricevibili e non ammissibili;

VISTO la delibera del C.d.A. n. 61 del 31.01.2022 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili e degli elenchi definitivi delle istanze non ricevibili e non ammissibili in conformità alle Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale e al bando pubblico della sottomisura del GAL Terra Barocca;

VISTO l'allegato A al Decreto del Dirigente Generale n. 2825 del 31.10.2019 "disposizioni inerenti alle varianti in corso d'opera, alle varianti per cambio beneficiario e recesso dagli impegni";

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 566 del 27.03.2020 che modifica il punto 5.8 "Proroghe" delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale – PSR Sicilia 2014/2020- di cui al D.D.G. n. 2163 del 30.03.16 e successiva modifica D.D.G. n. 3527 del 22.09.2021 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura dispone che possono essere concesse proroghe;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 678 del 06.04.2020, con il quale sono state adottate misure di semplificazione in deroga alle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale, alle Disposizioni attuative specifiche delle Misure/Sottomisure/Operazioni del PSR Sicilia 2014-2020 approvati con i rispettivi provvedimenti, nonché a quanto previsto nei Decreti di concessione del sostegno, allo scopo di rendere più efficace l'azione di sostegno alle imprese agricole e agli altri soggetti destinatari del sostegno e garantire maggiore liquidità economica e finanziaria ai beneficiari;

VISTA la domanda di sostegno n. 14250011344 a firma sig. Benedetto Puglisi, legale rappresentante della ditta "PUGLISI BENEDETTO" - CUAA PGLBDT71P10C351Z - intesa ad ottenere la concessione di un aiuto dell'importo di € 15.000,00 per l'esecuzione delle opere previste in seno al progetto di avviamento per l'attività di "casa vacanza";

VISTA la comunicazione relativa alla cantierabilità prot. n. 116 del 15.03.2022 per il progetto di "casa vacanza";

VISTO il verbale di istruttoria redatto in data 28/05/2022 a firma dei componenti della commissione, Giuseppe Romeo, Giuseppe Dipietro e Rosario Cannata con il quale si esprime il parere che l'iniziativa è meritevole di essere assistita e si propone l'approvazione del progetto allegato alla domanda di sostegno, inerente all'aiuto pari a € 15.000,00;

VISTO il verbale istruttorio e determinazione della spesa ammissibile a firma del geom. Rosario Cannata che conferma l'ammissibilità del progetto;

CONSIDERATO che l'anzidetto progetto è corredato della documentazione prevista dal bando e di quanto necessario a consentire l'immediato avvio delle attività e a seguito delle risultanze istruttorie, compreso il completamento delle procedure informatiche sul sistema informativo SIAN,



è meritevole di approvazione sotto il profilo tecnico ed economico per un importo dell'aiuto di € 15.000,00;

RITENUTO che per le sopraesposte considerazioni l'iniziativa predetta è meritevole di essere sostenuta ai sensi della misura 19 - sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 del Piano d'Azione Locale del GAL Terra Barocca con un contributo di € 15.000,00, come da visura al Registro Nazionale Aiuti VERCOR 18871632 del 18.06.2022, comprensivo della quota FEASR nella misura del 60,50%, nonché della quota statale nella misura del 27,65% e della quota regionale nella misura del 11,85%;

VISTE le istruzioni operative AGEA n 3/2018 relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia in applicazione della Legge 17 ottobre 2017, n. 161 "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al Codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni";

VISTA la dichiarazione della Ditta resa in data 05/02/2021 a firma di sig. Benedetto Puglisi relativamente alla iscrizione alla C.C.I.A.A. dalla quale non risulta altresì pendente procedimento per le misure di prevenzione previste dal D.lgs. n. 159/2011 e che non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

VISTA la richiesta di rilascio dell'informazione antimafia (PR-RGUTG-Ingresso n. 0045183 del 13/04/2022) alla Banca Dati Nazionale Unica Della Documentazione Antimafia (BDNA), per la ditta "Puglisi Benedetto" con sede in Nicolosi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 del decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 ciascun regime di aiuti è identificato nel Registro Nazionale Aiuti da uno specifico codice identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR» e che al regime di aiuto previsto dalla sottomisura 6.2 – regime de minimis è stato attribuito il codice RNA-CAR: 11932;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro Nazionale Aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA – COR»;

CONSIDERATO che ai sensi dello stesso art. 9 del decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 i provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA - COR» e degli eventuali «Codici Variazione Concessione RNA – COVAR»;

VISTA la nota dell'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020 prot. n. 50090 del 16/10/2019 con la quale si dispone che, al fine di pervenire al completo utilizzo delle risorse comunitarie del Programma ed evitare, conseguentemente, il disimpegno automatico delle stesse, i decreti di concessione relativi alle domande da ammettere a finanziamento vengano emesse a condizione risolutiva secondo quanto previsto dall'art. 92 comma 3 del D.lgs n.159/2011 e s.m.i;

VISTA la nota pervenuta in data 11/04/2022 con la quale il sig. Benedetto Puglisi, nella qualità di Titolare (legale rappresentante), chiede l'emissione del provvedimento di concessione sotto condizione risolutiva;

RITENUTO che, in attesa di acquisire da parte della Prefettura le informazioni di cui all'art. 91 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., si possa procedere all'emissione del provvedimento di concessione del contributo sotto condizione risolutiva;

VISTA la documentazione riguardante l'attivazione all'Agenzia delle Entrate il codice ATECO 55.20.51 in data 19.05.2022;





VISTO il Patto d'integrità stipulato tra il GAL Terra Barocca nella persona del Responsabile di Piano, Salvatore Occhipinti, e il sig. Benedetto Puglisi, nella qualità di titolare della ditta "Puglisi Benedetto", in data 05/02/2021;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Ai termini delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art. 1

(Approvazione progetto)

È approvato, ai fini dell'intervento finanziario previsto della misura 19 - sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2022 del Piano d'Azione Locale del GAL Terra Barocca, l'aiuto per l'avvio delle attività di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 14250011344 concernente le opere e gli acquisti ritenuti ammissibili conformemente a quanto indicato nelle premesse, per la spesa complessiva di € 15.000,00, in relazione al sostegno all'avviamento di attività di "casa vacanze"

Che il progetto approvato è identificato dal CUP: G86B22000000009

All'aiuto individuale è stato attribuito dal Registro Nazionale Aiuti, il codice concessione RNA-COR 9078810

Art. 2

(Concessione sostegno)

La ditta richiedente "PUGLISI BENEDETTO" - CUA A PGLBDT71P10C351Z – Partita IVA 05934950873, di seguito indicata anche come "beneficiario", con sede legale in Nicolosi è ammessa ad usufruire di un contributo in aiuto in conto capitale di € 15.000,00, in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

Il contributo di cui sopra è comprensivo della quota FEASR nella misura del 60,50% pari ad € 9.075,00 nonché della quota statale nella misura del 27,65% pari ad € 4.147,50 e della quota regionale nella misura dell'11,85% pari ad € 1.777,50. Quest'ultima graverà sul capitolo di spesa 543910 del bilancio regionale.

L'aiuto non è direttamente collegato alle operazioni o investimenti che il beneficiario deve realizzare ma è concesso in modo forfettario quale aiuto alla start-up, ed è legato alla corretta attuazione del piano aziendale per l'avviamento di nuove imprese di tipo esclusivamente extra agricolo.

Art. 3

(Termine esecuzione attività e proroghe)



Il termine ultimo di esecuzione delle attività è fissato in 12 mesi dalla data di notifica del presente decreto.

Le eventuali richieste di proroga al termine stabilito per la conclusione dei lavori dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della scadenza prevista e dovranno risultare adeguatamente motivate e documentate.

Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione del progetto, il GAL Terra Barocca potrà procedere alla revoca del contributo. La concessione di eventuali proroghe è disciplinata dal Decreto del Dirigente Generale n. 566 del 27.03.2020, che modifica il punto 5.8 "Proroghe" delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale – PSR Sicilia 2014/2020- di cui al D.D.G. n. 2163 del 30.03.2016 e successiva modifica (D.D.G. n. 2716 del 23.10.2019), cui si fa espresso riferimento.

Art. 4
(Domande di pagamento)

Le domande di pagamento dovranno essere presentate e rilasciate informaticamente attraverso il portale SIAN (www.sian.it), tramite il Centro di Assistenza Agricola (CAA) che detiene il fascicolo aziendale, oppure tramite un professionista cui il beneficiario abbia dato delega alla presentazione della domanda di pagamento.

Le domande di pagamento informatiche, così come restituite dal sistema, devono essere presentate in forma cartacea, complete degli allegati, in duplice copia di cui una in originale, secondo le modalità previste dalle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali- parte generale" e dal bando pubblico della sottomisura del GAL Terra Barocca.

Art. 5
(Prima rata)

L'acconto può essere erogato dopo l'approvazione del premio ed è pari ad € 9.000,00.

L'erogazione è subordinata alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una garanzia equivalente di importo pari al 100% dell'anticipo concesso. Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione iscritte all'albo delle imprese detenuto dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS). A tal fine la Ditta dovrà presentare apposita domanda di pagamento secondo le procedure previste da AGEA. In applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 63 del Regolamento n. 1305/2013 l'Organismo Pagatore (AGEA), sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione, può procedere allo svincolo della garanzia fideiussoria qualora sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute, corrispondenti al sostegno pubblico concesso per l'investimento, superi l'importo dell'anticipo erogato. Ove si debba recuperare in parte o integralmente l'acconto, si procederà a recuperare anche i relativi interessi.

Art. 6
(Seconda rata)

La seconda rata, pari ad € 6.000,00, è erogata dopo la verifica della corretta attuazione del Piano Aziendale, cioè entro 12 mesi. Fermo restando quanto previsto dalle "Disposizioni Attuative e



Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale”, e dal bando del GAL, dovrà essere presentata a corredo della domanda di pagamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano Aziendale, un prospetto riepilogativo delle opere, e altra documentazione pertinente. Il pagamento della seconda rata può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività, comprovata da fatture quietanzate nonché da documentazione (bonifici, assegni circolari o assegni bancari negoziati, estratti conto), da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità e documenti da cui si evinca l’effettivo svolgimento delle attività di avviamento. La domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata e rilasciata da parte della Ditta sul portale SIAN entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini indicati all’art. 3 per la realizzazione delle attività. La domanda di pagamento su supporto cartaceo, corredata della suddetta documentazione tecnica, dovrà essere inoltrata GAL Terra Barocca entro 10 giorni dalla data di rilascio informatico. Il mancato rispetto dei termini stabiliti, qualora non adeguatamente motivato, comporta l’avvio delle procedure di verifica e l’eventuale revoca totale o parziale del contributo.

Art. 7

(Impegni, obblighi e prescrizioni generali)

Il Beneficiario è tenuto ad osservare i seguenti impegni e obblighi:

- realizzare gli investimenti nei tempi indicati fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
- tenuta di un apposito conto corrente bancario dedicato ai movimenti finanziari, effettuati dalla data di notifica del presente decreto, relativi alla realizzazione dell’iniziativa per la quale è stato concesso il sostegno, sul quale sarà verificabile la tracciabilità delle operazioni riferite alla medesima iniziativa;
- assicurare l’assenza di doppio finanziamento;
- non apportare modifiche sostanziali all’investimento realizzato;
- mantenere i requisiti e le condizioni oggettive, che hanno determinato l’attribuzione del punteggio pena la revoca del finanziamento, fatte salve le cause di forza maggiore;
- l’impresa deve rimanere attiva per almeno cinque anni decorrenti dalla data di liquidazione del saldo;
- tutti gli interventi sono soggetti a non alienabilità e vincolo di destinazione di 5 anni, ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013 - art. 71 stabilità delle operazioni. Pertanto, il beneficiario è tenuto non alienare e non mutare la destinazione di un bene o porzione di bene nei 5 (cinque) anni successivi al pagamento finale allo stesso;
- comunicare agli Uffici competenti del GAL e dell’Amministrazione eventuali fatti e/o circostanze che influenzano la funzionalità e la finalità dell’investimento nel periodo dell’impegno;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli in loco da parte soggetti incaricati al controllo;
- dare adeguata pubblicità del sostegno ottenuto dal FEASR, secondo le indicazioni riportate nel punto 2 dell’Allegato III del Regolamento n. 808/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2016/669 del 28 aprile 2016. I cartelloni, poster, le targhe e i siti WEB devono recare una descrizione del progetto/intervento, devono fare riferimento al sostegno da parte del FEASR e devono riportare l’emblema dell’Unione Europea;
- effettuare il pagamento delle spese inerenti al progetto approvato esclusivamente con le modalità previste” dalle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali- parte generale”;

- fornire al GAL Terra Barocca e all'Amministrazione regionale tutti i dati e le informazioni necessarie a consentire l'implementazione del sistema di monitoraggio regionale e la predisposizione di relazioni periodiche alla Commissione, ad eccezione di quelli rilevabili dalle domande di sostegno e di pagamento;
- ottemperare a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- utilizzare beni acquisiti esclusivamente per le finalità previste dalla sottomisura;
- riportare su tutte le fatture elettroniche emesse dai fornitori, nel campo della causale, la seguente dicitura "PSR SICILIA 2014-2020, sottomisura 19.2/6.2 ambito tematico 2, Bando GAL "aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali" – ambito 2" pubblicato il 10/08/2020/ CUP G86B22000000009".

Il mancato rispetto dei vincoli di cui sopra, regolato fra l'altro dalle griglie delle sanzioni specifiche della sottomisura 6.2, approvate con Decreto del Dirigente Generale n. 3349 del 05/12/2018 e consultabili sul sito www.psr Sicilia.it, comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale o parziale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme già erogate, oltre ad eventuali danni.

Nel caso di parziale realizzazione degli interventi previsti dal piano aziendale dovrà essere garantito, pena la revoca del finanziamento concesso, la realizzazione di una spesa complessiva di almeno € 15.000,00.

Nel caso in cui i beneficiari operano anche in settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 andrà garantito che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regime, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, prevedendo in tal senso apposita dichiarazione sostitutiva da parte del beneficiario.

Art. 8 (Varianti)

Le eventuali variazioni al progetto approvato dovranno essere autorizzate dal GAL Terra Barocca, previa presentazione di apposita istanza corredata della necessaria documentazione, pena la revoca del finanziamento, così come previsto dal paragrafo 5.7 delle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali – parte generale" e dal punto 18 del bando pubblico della sottomisura del GAL Terra Barocca e Allegato A al D.D.G. n. 2825 del 31/10/2019.

Art. 9 (Controlli)

Le domande di pagamento sono sottoposte ai controlli di cui agli artt. 48 - 49 e 52 del Reg. 809/2014, come modificato dal Regolamento 2017/1242 del 10 luglio 2017; in particolare verranno effettuati controlli amministrativi, in loco ed ex post. I controlli amministrativi riguarderanno:

- la veridicità della spesa oggetto di domanda;
- la conformità degli investimenti realizzati con quelli previsti dall'iniziativa approvata;
- la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate.



Per le domande di pagamento di acconto verrà verificata la validità e la veridicità della polizza fideiussoria.

Per le domande di pagamento di saldo finale i controlli riguarderanno:

- la realizzazione del piano aziendale, così come approvato in sede di domanda di aiuto;
- l'effettiva funzionalità dell'intervento in corso di avviamento;
- l'acquisizione della documentazione tecnica necessaria.

I controlli in loco verranno effettuati, in conformità a quanto previsto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento (UE) n. 809/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1242 del 10 luglio 2017, su un campione di domande selezionato dall'Organismo Pagatore (AGEA).

I controlli ex post, che verranno eseguiti dopo il pagamento finale su un campione selezionato dall'Organismo Pagatore (AGEA), sono volti a verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 o descritti nel programma di sviluppo rurale e/o nelle disposizioni attuative.

Il GAL Terra Barocca si riserva di effettuare inoltre controlli di veridicità sulle dichiarazioni rese dal beneficiario, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 10

(Riduzioni, decadenza e esclusioni)

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se nel corso dei controlli verranno rilevate difformità, infrazioni o anomalie, tali da comportare il mancato rispetto degli impegni, si applicheranno le riduzioni e/o esclusioni previste dal D.M. 17 gennaio 2019 n. 497 "Disciplina del regolamento di condizionalità, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e dalle griglie delle sanzioni specifiche della operazione 6.4.c, approvate con Decreto del Dirigente Generale n. 3350 del 05/12/2018, consultabili sul sito www.psr Sicilia.it.

Inoltre, ai sensi del D.M. 17 gennaio 2019, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In caso di dichiarazioni mendaci si applicheranno gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Art. 11

(Trasferimento impegni e cambio beneficiario)

Nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e quella dell'accertamento finale non è consentita la variazione del soggetto beneficiario, ad esclusione delle cause di forza maggiore previste dalla norma, fermo restando i requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della graduatoria.

Nel caso in cui il beneficiario ceda totalmente o parzialmente la sua attività finanziata con la sottomisura 6.2 ad un altro soggetto, nel periodo del rispetto degli impegni, quest'ultimo può subentrare nell'impegno purché sia in possesso almeno dei requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della graduatoria.

Qualora il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità o non intenda assumersi gli impegni del cedente, viene avviata nei confronti di quest'ultimo la procedura di revoca e recupero delle somme erogate.



Il beneficiario è tenuto a notificare al GAL Terra Barocca le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

Art. 12
(Responsabilità verso terzi)

Il beneficiario del contributo è l'unico responsabile di qualunque danno che, in conseguenza dell'esecuzione e dell'esercizio dell'iniziativa, venga eventualmente arrecato a persone e/o a beni pubblici e privati, restando il GAL Terra Barocca indenne da qualsiasi responsabilità, azione o molestia.

Art. 13
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si applicano le norme comunitarie e nazionali, nonché le disposizioni regionali citate in premessa al presente decreto.

Art. 14
(Pubblicazione)

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del GAL Terra Barocca.
Il presente provvedimento non è soggetto a registrazione.

Modica, 22/07/2022

Il Direttore
Dott. Agr.mo Salvatore Occhipinti



Il Presidente del C.d.A.
Dott.ssa Domenica Ficano

